

Il verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come per legge.



Il Segretario



Il Commissario Straordinario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Santo Orazio Primavera

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Istituzione per gg. 15 consecutivi, dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_ (Reg. Pubbl. n. \_\_\_), senza reclami e/o opposizioni.

Acireale, \_\_/\_\_/\_\_

Il Segretario

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Acireale, \_\_/\_\_/\_\_

Il Segretario

Il presente atto deliberativo non dovrà trasmettersi all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro, perché non soggetto a controllo (L.R. n. 19/2005 art. 21 – Circolare prot. n. 10/2006).

Il Segretario

Trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Palermo il \_\_/\_\_/\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Il Segretario

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

**Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti**

ACIREALE  
D.P.R.S. 269/94

Sede Uffici Amministrazione via Mancini, 11 Acireale

**Verbale di Deliberazione  
Il Commissario Straordinario**

N. 18

Oggetto: Deliberazione n. 53/2017 cessazione comando Dott. Rito Greco e attivazione effetti deliberazione 35 /2017.

L'anno duemilaventi addì VENTISETTE del mese di AGOSTO in Acireale nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Straordinario dott. Santo Orazio Primavera, giusta decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 124/GAB del 02 dicembre 2019 e n. 27/GAB. del 24 marzo 2020, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la seguente deliberazione.



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la Legge Istitutiva del 17/07/1890 n° 6972;  
Vista la L.R. del 09/05/1986 n° 22 e successive modifiche;  
Visto l'art. 31 della L. n. 6972/1890;  
Visto il D. Leg. N. 165/2001;

Premesso:

Che con deliberazione n. 53/2017 è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione tra l'Ipab Pennisi Alessi Allegra e Fresta e questo Ente per l'utilizzo a comando del dott. Rito Greco quale Segretario dell'IPAB;

Che con nota prot. 85 del 27 febbraio 2020 il Dott. Rito Greco ha comunicato che aveva prodotto istanza per essere comandato presso l'ASP di Catania;

Che con nota prot. 234 del 27 agosto 2020 il Dott. Rito Greco ha comunicato che la propria istanza prodotta alla ASP di Catania è stata accolta con decorrenza 01 settembre 2020 e che pertanto stante il preavviso rilasciato con nota 85 del 27 febbraio 2020, lo stesso ha disdetto la convenzione approvata con atto n. 53/2017 con decorrenza 31 agosto 2020;

Che con la citata nota prot. 234, il Dott. Rito Greco ha precisato che come previsto al punto 8 della parte dispositiva della deliberazione n. 53/2017 siano ripresi gli effetti della deliberazione n. 35 del 18/09/2017 con la quale allo stesso era stato conferito l'incarico a scavalco ex art. 31 della legge 17/07/1890 n. 6972, e per il quale l'Ipab Pennisi Alessi Allegra e Fresta con nota prot. 58 del 15 giugno 2017 acquisita al protocollo di questo Ente a mezzo pec in data 19 giugno 2017 prot. n. 232, aveva rilasciato il prescritto N.O.;

Che giuridicamente il temporaneo utilizzo a comando non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto il dipendente comandato presso altro Ente resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza;

Che l'incarico simultaneo trova la sua fonte normativa nell'art. 31 della L. 17/07/1890 n. 6972 il quale dispone "..... le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

Che al riguardo la normativa de qua, tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 21 del D. Legs. n. 207/2001 pone come fonte normativa speciale derogatoria del principio di esclusività del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti sancito dall'art. 53 del D. Legs. N. 165/2001 il quale prevede che " gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

Che tale incarico si svolgerà al di fuori dell'orario di lavoro svolto presso l'Ente in cui risulta essere comandato, e si rende opportuno precisare che tale servizio aggiuntivo configura comunque un rapporto di lavoro subordinato e dovrà essere svolto in extra orario rispetto a quello principale e non necessita della stipula di un contratto di lavoro in quanto non altera la titolarità del rapporto di lavoro del dipendente interessato che rimane comunque dipendente dell'Ente di provenienza;

Considerato che l'incarico a scavalco ex art 31 giusta L.6972/1890, produrrà per l'Ente un notevole risparmio economico;

Considerato che stante le limitate risorse di bilancio, l'Ente non potrebbe garantire la copertura finanziaria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

Considerato, inoltre, che il mantenimento in servizio a scavalco dell'attuale Segretario, garantirebbe all'Ente oltre alla economicità, anche la continuità della azione amministrativa;

Tenuto conto che al personale che svolge un incarico a scavalco spetta un compenso, da assoggettare a contribuzione ai sensi della circolare n. 6 del 16/01/2014 dell'INPS – Direzione Gestione Enti Pubblici;

Preso atto che la disposizione di cui al punto 8 della deliberazione n.53/2017 continua a produrre effetti;

### DELIBERA

Prendere atto che il comando del Dott. Rito Greco disposto con atto n. 53/2017 cesserà i propri effetti con decorrenza 31 agosto 2020.

Prendere atto che per gli effetti prodotti dall'art. 8 della delibera n. 53/2017, quanto disposto dalla deliberazione 35/2017 avente ad oggetto " Conferimento incarico a scavalco ex art. 31 L. 17/07/1890 n. 6972 al Dott. Rito Greco", rivive con decorrenza 01/09/2020.

Di assegnare allo stesso, per lo svolgimento dell'incarico un compenso, pari alla quota massima della indennità di funzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per gli apicali di Enti di cui agli art. 13- 14-15 e 17 del vigente C. C. N. L. per i dipendenti degli Enti locali ed in particolare per gli apicali di Enti privi di dirigenza, da assoggettare a contribuzione ai sensi della circolare n. 6 del 16/01/2014 dell'INPS – Direzione Gestione Enti Pubblici.

Di imputare la relativa spesa nel corrente Bilancio 2020, dando mandato agli uffici di prevedere la relativa spesa nei successivi bilanci d'esercizio;